

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)

info@studiolubrano.it - [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA.**

**SEZIONE PRIMA**

**UDIENZA PUBBLICA 20 NOVEMBRE 2024**

**R.G. N. 1533/2024**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**DI FORMALE IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER  
ESAMI A 500 POSTI DI MAGISTRATO ORDINARIO D.M. 1 DICEMBRE 2021**

**PUBBLICATA IN DATA 15 OTTOBRE 2024**

**E DEL RELATIVO DECRETO DI NOMINA**

**PUBBLICATA IN DATA 22 OTTOBRE 2024**

della **dott.ssa Aurelia Biagetti**, nata a Chiusi il 15 marzo 1990, residente in San Casciano dei Bagni (SI), Via della Montagna 2 (C.F. BGT RLA 90 C55 C662J), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati prof. Enrico Lubrano (C.F. LBR NRC 71E20 H501I - pec: avv.enricolubrano@pec.it) e prof. Filippo Lubrano (C.F. LBR FPP 39L14 H501I - pec: avv.filippo.lubrano@pec.it), presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata digitalmente, all'indirizzo PEC avv.enrico.lubrano@pec.it e, fisicamente, in Roma, Via Flaminia n. 79, 00196, Studio Legale Lubrano & Associati, FAX: 06-3214981

**CONTRO**

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in primo grado ed *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in primo grado ed *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12

**PER L'ANNULLAMENTO**

**della graduatoria pubblicata in data 15 ottobre 2024 del concorso di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021, e del relativo Decreto di nomina, pubblicato in data 22 ottobre 2024.**

**PREMESSO**

- che la ricorrente ha proposto **ricorso** in data 14 febbraio 2024 contro il “*verbale della Commissione esaminatrice del 12 dicembre 2023, contenente, per la parte relativa alla prova orale sostenuta dalla ricorrente nel concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021, il giudizio complessivo di non idoneità; nonché di tutti gli atti ad essi comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, in particolare, del Bando di concorso (DM 1 dicembre 2021, art. 8), nella parte in cui*

*prevede la sufficienza di una valutazione con punteggio meramente numerico alla prova orale e senza predeterminazione di criteri specifici da parte della Commissione a monte (in contrasto con i principi previsti dalla giurisprudenza), nonché nella parte in cui non prevede che le domande siano predeterminate e sorteggiate nella prova orale (in violazione del principio generale sancito dall'art. 12 del DPR n. 487/1994).”;*

- che successivamente sono stati depositati **motivi aggiunti in data 10 maggio 2024** contro **“il verbale della Commissione esaminatrice del 26 ottobre 2023, n. 523, in particolare, nella parte in cui la Commissione delibera, all’unanimità, al punto 1), che “allo scopo di assicurare valutazioni oggettive e uniformi delle prove orali, la Commissione ritiene che il candidato debba con logica argomentativa dimostrare un’adeguata conoscenza nei profili generali e specifici, delle singole discipline”.**

## RILEVATO

- che, nelle more del presente giudizio, sono stati emanati prima la **graduatoria** in data 15 ottobre 2024 e successivamente il **relativo Decreto di nomina** in data 22 ottobre 2024 del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021, <sup>(1)</sup>, atti questi meramente consequenziali;

## CONSIDERATO

- che **il presente atto di impugnazione ha carattere meramente formale** e viene proposto, **per ragioni meramente cautelative**, al fine di **impugnare formalmente anche la graduatoria pubblicata in data 15 ottobre 2024 del concorso di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021 e il relativo Decreto di nomina firmato in data 22 ottobre 2024;**
- che i due atti appena citati, vengono impugnati per gli **stessi motivi già presentati nel ricorso (cfr. A) e nei motivi aggiunti (cfr. B), che, pertanto, vengono testualmente riportati nel presente atto.**

\*

### A) **MOTIVI CONTENUTI NEL RICORSO:**

#### **“DIRITTO**

#### **I. PROFILI SOSTANZIALI.**

*Come si è accennato nella premessa in fatto, la questione in esame verte sul giudizio di “non idoneità” conseguito dalla dott.ssa Biagetti in quattro delle undici materie, oggetto dell’esame orale del concorso in Magistratura.*

**La normativa di settore appare viziata - per violazione, in primis, del principio di**

<sup>1</sup> Come risulta dal sito del Ministero della Giustizia, nella sezione News, “il Decreto di nomina dei 599 magistrati vincitori del concorso indetto con D.M. del 1 dicembre 2021” è stato firmato in data 22 ottobre 2024 (<https://www.gnewsonline.it/in-arrivo-599-magistrati-nordio-firma-il-decreto-di-nomina/>).

*ragionevolezza - sotto due profili essenziali:*

- 1) *in primo luogo, laddove non prevede che l'eventuale insufficienza alla prova orale vada motivata (cfr. par. 1);*
- 2) *in secondo luogo, laddove non prevede un meccanismo di estrazione a sorte dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato nella prova orale (cfr. par. 2).*

\*

**1. Illegittimità diretta del provvedimento impugnato per illegittimità della prova orale per difetto di motivazione sulle ragioni della "non idoneità".**

*Sotto tale profilo, si rileva, che – al di là della mancata previsione, da parte della normativa di settore, di un obbligo di motivazione sulle ragioni di "non idoneità" e di un meccanismo di predeterminazione e successivo sorteggio delle domande, oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e analizzate nel par. 3 – **la Commissione avrebbe comunque potuto/dovuto porre in essere un verbale contenente le motivazioni della valutazione di "non idoneità",***

***La normativa di settore prevede che, all'esito della prova orale, i candidati valutati come non sufficienti in una o più materie siano "liquidati" con la criptica formula di "non idoneo",** senza espressione di alcuna motivazione delle ragioni di tale valutazione negativa, né addirittura di alcuna valutazione neanche in termini numerici, sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 <sup>(2)</sup>, e dall'art. 1. comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 <sup>(3)</sup>.*

*In sostanza, ai sensi della richiamata normativa, nel caso di valutazione insufficiente (in una o più materie), i Commissari si esprimono con semplice giudizio di "non idoneità", senza neanche indicazione del voto espresso, in tal modo non consentendo di intendere neanche se la valutazione sia stata leggermente negativa (corrispondente ad un voto pari a 5) o nettamente negativa (corrispondente ad un voto pari a 4 o voto inferiore), **come, del resto, è avvenuto nel caso in questione, in cui i Commissari del concorso hanno ritenuto di non attribuire alcun punteggio o valutazione di altro tipo in quattro delle materie oggetto della prova orale della ricorrente, bensì di dichiarare la stesso semplicemente come "non idonea" (così nel relativo verbale versato in atti).***

<sup>2</sup> *Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.*

*"Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.*

*Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.*

*Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato.*

*La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.*

*Le frazioni di voto non sono calcolate".*

<sup>3</sup> *Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.*

*"5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"".*

***Tale normativa di settore, certamente risalente, deve necessariamente essere corroborata dal diritto vivente stabilito dalla recente giurisprudenza amministrativa.***

*Infatti, il tema delle valutazioni delle prove orali selettive per l'accesso ed il superamento di concorsi pubblici ha, negli ultimi anni, rappresentato un tema di importante attenzione giurisprudenziale.*

*In data 20 settembre 2017, lo stesso Consiglio di Stato <sup>(4)</sup> si è pronunciato su questa tematica, nella massima composizione, vale a dire in **Adunanza Plenaria**, a seguito di una rimessione da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.*

*In particolare, seguendo una pacifica e affermata giurisprudenza, i giudici di Palazzo Spada si sono orientati nel senso che: "L'Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire (...) il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche **quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati**, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione".*

*L'inciso "attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati" trova una maggiore specificazione nel precedente passaggio in cui l'Adunanza chiarisce "l'espressione numerica **si lega strettamente alla preventiva predisposizione di criteri da parte della Commissione** centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, nel solco della espressa previsione di cui all'art. 22, co. 9, del R.D. n. 1578/1933 che stabilisce cinque criteri di valutazione".*

*Ed è proprio questa interpretazione che ha consentito uno sviluppo ermeneutico da parte della successiva giurisprudenza, la quale, sempre riprendendo il principio stabilito dalla Adunanza Plenaria, ne ha fornito taluni correttivi.*

---

<sup>4</sup> Cfr. **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7:**

*"15. Il secondo profilo affrontato dall'ordinanza di remissione si lega strettamente a quanto in ultimo osservato, in quanto ivi si propone una (ulteriore) riflessione in ordine alla questione relativa alla capacità ed idoneità del voto numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.*

*15.1. Con riferimento a tale profilo, l'Adunanza Plenaria non può che fare nuovamente riferimento agli autorevoli arresti della Corte Costituzionale prima citati.*

*15.2. Ivi detta problematica è stata a più riprese esaminata sotto variegati angoli prospettici, e nessun elemento di ulteriore novità, sul punto, è stato prospettato nell'ordinanza di remissione.*

*15.3. Certamente, si osserva, nessun elemento di novità può essere rinvenuto nella circostanza che nell'ambito della propria lata discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di immutare la disciplina previgente, prevedendo nell'art. 46 comma V della legge n. 247 del 2012 che –allo spirare del periodo transitorio individuato ai sensi dell'art. 49 della legge medesima – la procedura di valutazione degli elaborati scritti sia esternata mediante il richiamo ad annotazioni (e non invece espressa semplicemente in termini numerici).*

*Invero, tale innovazione non consente di inferire alcuna inidoneità della espressione numerica ad esternare la valutazione della Commissione d'esame, anche in considerazione della circostanza che l'espressione numerica si lega strettamente alla preventiva predisposizione di criteri da parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, nel solco della espressa previsione di cui all'art. 22, co. 9, del R.D. n. 1578/1933 che stabilisce cinque criteri di valutazione.*

*15.3. L'Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione".*

Infatti, si è sempre ricordata la validità delle valutazioni numeriche nell'ambito dei concorsi pubblici, tuttavia, precisando sempre più l'importanza che detta valutazione numerica sia strettamente collegata a dei requisiti prestabiliti, pubblici e chiaramente individuati (<sup>5</sup>).

<sup>5</sup> In tal senso, si richiamano in seguito i più recenti sviluppi giurisprudenziali confermativi di questo indirizzo.

1. **Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27 aprile 2023 n. 4247**

“La giurisprudenza ha affermato la necessità di “desumere con evidenza” la motivazione attraverso il combinato disposto di criteri e voto numerico (in primis l'Adunanza plenaria n. 7 del 2017).

La sentenza, quindi, è erronea perché, applicando i principi della Plenaria solo su un piano astratto e formalistico, ha concluso che la previa enunciazione dei criteri sia per se suscettibile di assolvere, in quanto tale, l'obbligo motivazionale; mentre questa conclusione si può legittimamente raggiungere soltanto ove i predetti criteri, considerati insieme al voto, consentano di capire “il perché dell'assegnazione d'un voto invece d'un altro”: circostanze che, nel caso dell'appellante, non è sicuramente possibile comprendere, soprattutto comparando il suo voto a quello attribuito agli altri candidati sia idonei sia inidonei”.

Nell'esame di Polizia in questione, già il Bando ha stabilito elementi maggiori a cui “ancorare” la valutazione numerica, cosa che invece non è accaduta nel Concorso di Magistratura di cui trattasi e, nonostante ciò, il Consiglio di Stato ha affermato l'inidoneità di un siffatto criterio valutativo.

Infatti: “10.2. La Commissione giudicatrice, con il verbale numero 1 del 25 febbraio 2019, ha definito, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del decreto ministeriale 276 del 2002 “i criteri e le modalità delle prove d'esame”, e, quanto alla prova orale, ha stabilito di approntare un numero di quesiti non inferiore a 25 per ciascuna delle materie, che sarebbero stati trascritti in appositi elenchi divisi per materia e contrassegnati numericamente; ogni candidato, al momento della prova orale, avrebbe dovuto estrarre un numero e sarebbero state proposte le domande per ciascuna materia corrispondenti, nei vari elenchi, al numero estratto.

La valutazione del colloquio e l'attribuzione del relativo punteggio sarebbero state effettuate tenendo conto degli aspetti sostanziali (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi) e formali (chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) delle risposte.

Infine, prima dell'inizio della prova scritta e della prova orale si sarebbero dovute tenere apposite riunioni per definire gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri e delle modalità sopra indicate”.

“10.3. La sentenza di primo grado ha ritenuto che a tanto la Commissione avesse ottemperato nella riunione del 17 giugno 2019, verbale numero 24 (richiamato nel verbale n.30, citato nella sentenza appellata), dall'esame del quale, tuttavia, non emerge, come dedotto dall'appellante, alcun dettaglio circa i criteri già indicati nel primo verbale.

Infatti, dal verbale numero 24 risulta come la Commissione, con riferimento a quanto riportato nel verbale numero 1, si sia limitata ad illustrare le modalità relative allo svolgimento della prova orale (pubblicità della seduta, modalità di estrazione a sorte del numero relativo ai quesiti, modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica, modalità di pubblicazione dell'esito della prova orale) e ad approvare, di seguito, i quesiti da sottoporre ai candidati, trascritti in appositi elenchi, sottoscritti e inseriti in busta chiusa.

Dunque, si è svolta un'unica riunione (il 17 giugno 2019) nella quale tuttavia la Commissione non ha provveduto ad enunciare precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio da assegnare”.

“Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)”.

“Nel caso in questione, i parametri di valutazione sono rimasti quelli stabiliti nel primo verbale (non essendo mai stati fissati “gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri”, nonostante in tal senso la stessa Commissione si fosse autolimitata), dati dalla combinazione dei seguenti aspetti: padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte.

In tal modo, però, la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.

*Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo votonumerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.*

*In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato **incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione** nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.*

*In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato **non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione** (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura.*

**La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate**”.

*Può così massimizzarsi che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto**; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.*

*In questo caso, quindi, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato gli atti impugnati.*

2. **Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 settembre 2019, n. 2573.**

*“Va infatti confermato al riguardo il principio – dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie – per cui anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, **il complessivo voto numerico** attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – **esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale** della Commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione).*

*Ciò in quanto tale voto unitario assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della **sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione** che l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (ex multis, Cons. Stato, IV, 1° agosto 2018, n. 4745; VI, 11 febbraio 2011, n. 913)”.*

3. **Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 aprile 2019, n. 2775.**

*“6.4. La Commissione di concorso ha esplicitato i criteri di attribuzione del punteggio nel verbale in data 7 settembre 1999.*

*Ciò premesso, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), secondo la quale il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. In definitiva, **solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così, da ultimo, la decisione dell'Adunanza plenaria n. 7/2017)**”.***

*Tale questione è, altresì, rilevante nel presente giudizio, in quanto - laddove fosse stato effettivamente previsto uno specifico obbligo motivazionale in luogo di un mero giudizio di “non idoneità” - la ricorrente avrebbe potuto conoscere e valutare l’iter logico posto a base della valutazione di “non idoneità” e, parimenti, le motivazioni che hanno portato la Commissione ad assegnare, nelle materie in cui è risultata idonea, la mera sufficienza (in termini numerici, 6) e non già una votazione più alta.*

*Come si diceva, la motivazione avrebbe avuto certo rilievo ed interesse, in quanto con la conoscenza dell’iter decisionale la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di sindacare correttamente sull’esercizio del potere della Commissione formulando delle censure specifiche sulle valutazioni dalla stessa poste in essere (censure che, invece, la stessa non è in grado di formulare, non potendo essere a conoscenza né della valutazione numerica posta in essere nelle materie in cui è stata valutata come “non idonea”, né dell’iter logico che ha portato a tale valutazione di “non idoneità” o, comunque, di mera sufficienza).*

\*

**2. Illegittimità diretta del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 12 DPR 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone la “predeterminazione” delle domande ed il successivo sorteggio delle stesse.**

*La normativa di settore relativa al concorso in Magistratura non prevede che la Commissione sia tenuta a sorteggiare (nell’ambito di una “rosa” di domande predeterminata) i quesiti da sottoporre a ciascun candidato nel corso della prova orale.*

*Tale mancata previsione di un meccanismo di predeterminazione delle domande e di un successivo sorteggio delle stesse determina inevitabilmente una disparità di trattamento (oltre che una lesione dei principi fondamentali pubblicistici garantiti per via costituzionale, come si avrà modo di analizzare nel par. 3) rispetto a quanto stabilito per tutti gli altri concorsi pubblici, nell’ambito dei quali è sempre previsto il sorteggio delle domande per la prova orale (profilo che consente una piena imparzialità, mediante il “preconfezionamento” delle domande ed il relativo sorteggio), proprio per evitare situazioni discriminatorie (ovvero che ad alcuni candidati vengano fatte domande generali e facili e che ad altri candidati vengano fatte domande estremamente particolari e difficili); tale originario “preconfezionamento” delle domande e successivo sorteggio delle domande da porre al singolo candidato è, infatti, previsto, in via generale, per l’accesso a tutti gli impieghi nella Pubblica Amministrazione <sup>(6)</sup>).*

<sup>6</sup> *Per completezza, si riportano i riferimenti normativi ed il dato testuale di essi.*

*L’art. 12, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) prevede testualmente che: “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l’imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti”.*

*Tale questione è, altresì, **rilevante** nel presente giudizio, in quanto – laddove fossero state predeterminate le domande in via generale e poi sorteggiate prima della prova orale di ciascun candidato – la ricorrente avrebbe potuto essere interrogata in maniera legittima ed imparziale su domande predeterminate (presumibilmente di media difficoltà), anziché, come è avvenuto, su domande “improvvisate” e talune di estrema difficoltà, tanto da condurre ad una valutazione negativa anche in materie in cui la candidata aveva una ottima preparazione, con l’effetto che la stessa avrebbe verosimilmente superato il concorso stesso.*

\*

3. **Illegittimità costituzionale della mancata previsione di un obbligo di motivazione della valutazione delle prove orali, nonché di un sistema di predeterminazione e sorteggio delle domande.**

A. **Come ricordato nel par. 1, la normativa di settore prevede che, all’esito della prova orale, i candidati valutati come non sufficienti in una o più materie siano “liquidati” con la criptica formula di “non idoneo”, senza espressione di alcuna motivazione delle ragioni di tale valutazione negativa, né addirittura di alcuna valutazione neanche in termini numerici, sulla base di quanto disposto dall’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 (<sup>7</sup>), e dall’art. 1. comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.**

*Tale normativa di settore - che consente una valutazione della prova orale in termini esclusivamente numerici per gli idonei ed addirittura senza neanche l’espressione di un voto numerico per i non idonei, senza fornire un minimo di motivazione con riferimento alle ragioni del punteggio assegnato da ciascun Commissario (motivazione nella quale sia chiarito quale sia stato l’iter logico della valutazione che ha portato alla indicazione di un certo voto numerico o alla valutazione di “non idoneità”) - appare manifestamente irragionevole (artt. 3 e 97 Cost.), come riconosciuto dalla giurisprudenza:*

a) *in via generale;*

---

<sup>7</sup> *Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.*

*“Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.*

*Prima dell’assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione.*

*Nell’affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato.*

*La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.*

*Le frazioni di voto non sono calcolate”.*

- b) **con riferimento a concorsi per l'accesso a posti di particolare rilevanza nella P.A. (quale dovrebbe essere anche il concorso in Magistratura) <sup>(8)</sup>.**

<sup>8</sup> La V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5145/2009 ha riconosciuto che un obbligo di motivazione espressa "appare inevitabile" laddove la prova sia propedeutica al superamento di un concorso per l'attribuzione di particolari responsabilità nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie, il Collegio, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la motivazione delle prove concorsuali, con particolare riguardo all'aderenza ai criteri predeterminati dalla Commissione, alla correttezza delle soluzioni rese dal candidato e alla coerenza nell'esposizione concettuale, si rivela "determinante e discriminante" nella scelta dei candidati più meritevoli.

La necessità di una motivazione espressa appare più o meno stringente a seconda della rilevanza della funzione che il vincitore andrà a svolgere.

Pertanto, nel caso di una selezione volta al conseguimento di una posizione di notevole rilevanza all'interno della P.A. - quale la qualifica dirigenziale, come nella fattispecie in esame - i Giudici hanno ritenuto che l'estrema sinteticità di un punteggio reso in forma numerica non sia commisurato alla necessità di esprimere in maniera eloquente il giudizio della Commissione al fine della scelta dei candidati che andranno a ricoprire la predetta posizione lavorativa.

Per completezza, si riportano i "passi salienti" di tale decisione.

**"9. È noto al Collegio che il bando di concorso, nel richiamare gli art. 8 e 73 del DPR n. 483/1997 prevedeva la sola attribuzione dei punteggi da assegnare alle due prove scritte ed a quella orale in base a coefficienti numerici destinati ad esprimere la valutazione della commissione (Cons. Stato, IV, 10 agosto 2004, n. 5513), senza alcuna motivazione integrativa, né riguardo alle griglie di valutazione parziali né con riferimento al punteggio totale.**

**Ed è altrettanto noto che nella prevalente giurisprudenza di questo Consiglio, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241/1990, l'onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l'ulteriore motivazione si tradurrebbe in un'inutile duplicazione (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1698) salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2007, n. 5347).**

**10. In relazione alla tendenza che investe gli obblighi di trasparenza e di correttezza nell'operato dell'amministrazione in qualsiasi modo si manifesti e che nella valutazione degli elaborati costituenti le prove di esame trova precipua espressione nel giustificare il giudizio tecnico in cui si esprime l'attribuzione di punteggi ove la stessa sia preceduta dalla preventiva predisposizione di criteri di massima, il Collegio tuttavia ritiene che l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non possa essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico.**

**Pur costituendo quest'ultimo espressione di comuni e consolidati principi in campo docimologico, un obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'amministrazione.**

**Se, infatti, in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, i criteri stabiliti dall'amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, la maggiore o minore aderenza agli stessi che ciascuno dei candidati abbia manifestato dello svolgimento delle prove non può sempre esaurirsi nel punteggio numerico in sé considerato, la cui estrema sinteticità non si presta in ogni caso ad esprimere in maniera eloquente la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguente necessità della sua integrazione, con un'apposita motivazione, ogni qualvolta che la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l'ostensibilità dell'apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico".**

*In senso conforme, si veda T.A.R. per la Sicilia, Palermo, 9 settembre 2009, n. 1492.*

*Non si può non condividere tale interpretazione che sottolinea, come più è rilevante la funzione che il candidato in caso di esito positivo della prova andrà a svolgere, più vi è bisogno di parametri predeterminati e/o di motivazione del provvedimento tendenti al massimo rigore.*

*Pertanto, è palesemente irragionevole e discriminatorio, ex artt. 2 e 3 Cost, la normativa che nel concorso per uditore giudiziario che è un caso di selezione volta ad attribuire posizioni di grande rilievo e responsabilità, preveda per il candidato una minore tutela in ambito di parità di trattamento e trasparenza dell'azione amministrativa, rispetto a quella comunemente accordata in caso di altri concorsi pubblici.*

*Tale difetto di ogni benchè minima motivazione in ordine alle ragioni della valutazione di “non idoneità” è illegittimo, in quanto non consente, neanche in astratto, al candidato di autovalutarsi, di valutare la legittimità dell’azione svolta dalla Commissione o di formulare censure avverso la valutazione negativa, con l’effetto che, sotto tali profili, la relativa normativa di settore si pone in violazione:*

- 1) **del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità** (sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione), in quanto l’Amministrazione non consente di valutare all’esterno la legittimità e l’imparzialità della propria azione, con l’effetto che non è possibile sapere e verificare se la relativa azione sia stata legittima o meno;
- 2) **del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione**, in quanto non consente al candidato di valutare l’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione e, quindi, di formulare eventuali censure sull’operato della stessa (l’assoluto difetto di motivazione alla prova orale preclude, infatti, ogni forma di tutela in senso assoluto, ancora di più che alle prove scritte, in relazione alle quali qualche possibilità di rilevare dei vizi risulta sussistere anche in caso di difetto di motivazione<sup>9</sup>);
- 3) **del principio di effettiva “giustiziabilità” di tutti i provvedimenti amministrativi, sancito dagli artt. 103 e 113 della Costituzione**, in quanto non consente al Giudice di valutare la legittimità della valutazione, neanche dal punto di vista estrinseco;

<sup>9</sup> Si rileva, infatti, come alle prove scritte la motivazione numerica con correzioni e glosse apposte sul testo consente comunque di risalire implicitamente alla motivazione della prova e permette al candidato di giungere ad un collegamento fattuale tra criteri predeterminati e votazione numerica; inoltre, il candidato potrebbe avere tutela portando innanzi al Giudice Amministrativo eventuali casi di elaborati di uguale pregio al suo valutati diversamente.

**Per contro, le garanzie diminuiscono irragionevolmente, e anzi si azzerano del tutto, nella fase più delicata, quella della prova orale**, laddove il candidato non fruisce di anonimato, di sorteggio delle domande, di glosse correttive che possano implicitamente motivare l’eventuale inidoneità attribuita dalla commissione in determinate materie, né può chiedere al TAR di valutare la congruità del proprio esame orale magari raffrontandolo in caso di giudizi difformi con quello di altri candidati, non potendo avere riscontri concreti per l’oralità stessa della prova.

Dunque al fine di evitare che la discrezionalità tecnica nel caso di prove orali possa diventare mero arbitrio e non consenta un sindacato intrinseco del Giudice Amministrativo, è **quantomeno indispensabile apprestare quei limiti già previsti in altri concorsi: una motivazione dettagliata del voto** (vedi concorso notarile, posizione di livello pari a magistratura) **ed un sorteggio delle domande** (profilo che sarà approfondito nel paragrafo successivo, con riferimento anche a tutti gli altri concorsi pubblici anche di minor rilevanza funzionale rispetto a quello in Magistratura).

**Del resto, l’obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali**, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, **impone conseguentemente di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto**; diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe saltato il passaggio intermedio dell’applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l’effetto di autolimitazione che ne deriva sarebbe puramente simbolico.

Né si può ritenere che insormontabili ragioni pratiche di speditezza ostino alla motivazione del voto negativo delle prove orali di concorso: indipendentemente dalla rilevanza della questione del primato del principio della trasparenza su quello della celerità e del buon andamento, nel caso concreto **non vi sarebbe alcun aggravio nel motivare in modo dettagliato l’inidoneità**, indicando i presupposti di fatto della decisione, ovvero le risposte del candidato che contenevano imprecisioni o rivelavano lacune e che costituiscono **l’unico mezzo perché l’attendibilità del giudizio valutativo della prova orale possa essere sottoposta a controllo**; infatti nelle prove concorsuali orali, al contrario che in quelle scritte, vi è statisticamente un esiguo numero di candidati giudicati non idonei, in quanto spesso (come anche nel concorso in questione) giunge a sostenere le prove orali un numero di candidati addirittura inferiore rispetto ai posti messi a concorso.

4) *del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento rispetto ad altri concorsi “omologhi”, quali, ad esempio, il concorso notarile, la cui normativa prevede espressamente un obbligo di motivazione dell’eventuale “non idoneità” (art. 12, comma 5, della legge n. 166/2006) (<sup>10</sup>).*

*Pertanto, con riferimento all’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, e dall’art. 1. Comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, si rileva l’illegittimità costituzionale di tali norme per violazione dei parametri costituzionali sopra indicati (ragionevolezza, uguaglianza, buon andamento, effettività della tutela giurisdizionale, effettività del controllo giurisdizionale, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, 97, 24, 103 e 113 Cost.).*

\*

B. *Quanto alla mancata previsione di un meccanismo di predeterminazione delle domande e di un successivo sorteggio delle stesse, la normativa di settore relativa al concorso in Magistratura, come ricordato nel par. 2, non prevede che la Commissione sia tenuta a sorteggiare (nell’ambito di una “rosa” di domande predeterminate) i quesiti da sottoporre a ciascun candidato nel corso della prova orale.*

*Tale mancata previsione di un meccanismo di predeterminazione delle domande e di un successivo sorteggio delle stesse determina inevitabilmente una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e ragionevolezza, oltre che una disparità di trattamento (come già si è avuto modo di osservare nel par. 2).*

*E’, pertanto, manifestamente irragionevole e discriminatorio il fatto che, mentre per tutti i concorsi per l’accesso ai vari impieghi nella P.A. è prevista la predeterminazione delle domande come principio generale, per il concorso in Magistratura - che assume una particolare rilevanza per la stessa Amministrazione e per l’intero sistema-Paese (in quanto i vincitori del concorso diventeranno Giudici dello Stato Italiano, con assunzione di compiti di estrema delicatezza ed importanza) e che quindi dovrebbe garantire una maggiore attenzione nella valutazione dei candidati in termini di trasparenza ed imparzialità - non siano previsti una “predeterminazione” originaria delle domande ed un successivo sorteggio tra le domande da porre ai candidati alla prova orale.*

\*

*Ne deriva il fatto che l’intera prova orale della ricorrente è stata direttamente viziata (anche a prescindere dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate) per violazione di tali principi e che,*

<sup>10</sup> Per completezza, si riporta il testo della normativa in questione (art. 12 della legge n. 166/2006).

“1. La commissione del concorso per notaio, prima dell’inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.

2. L’esame orale è pubblico.

3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.

4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.

5. La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale”.

quindi, il provvedimento di inidoneità impugnato è direttamente viziato per violazione di essi, nonché per il fatto che il metro di valutazione usato dalla Commissione nei confronti del ricorrente è stato eccessivamente restrittivo considerata l'assenza di criteri predeterminati.”;

\*

**B) MOTIVI PROPOSTI CON I MOTIVI AGGIUNTI:**

**“DIRITTO**

**I. PROFILI SOSTANZIALI**

**1. Illegittimità del verbale n. 523 della Commissione esaminatrice impugnato per illegittimità della valutazione negativa alla prova orale, per mancanza di criteri stringenti idonei a motivare le valutazioni dei candidati in modo corretto, con semplice voto numerico, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia.**

Con il ricorso principale è stato impugnato il provvedimento di “non idoneità” della dott.ssa Biagetti per illegittimità della valutazione negativa ricevuta dalla stessa alla prova orale, per difetto di motivazione sulle ragioni della “non idoneità”, dal momento che la valutazione era stata posta in essere con un mero punteggio numerico, senza previa predeterminazione di criteri generali di valutazione e senza riferimento successivo all'applicazione degli stessi<sup>11</sup>.

Allo stesso modo, anche il Verbale n. 523 (oggetto della presente impugnazione) risulta illegittimo nelle parti in cui prevede dei criteri di valutazione troppo generici per le prove orali e, quindi, non adeguatamente dettagliati per sostenere il semplice punteggio numerico.

\* \* \*

Il Verbale del 26 ottobre 2023, n. 523, prevede alcuni criteri di valutazione delle prove orali, come indicato nella parte relativa (pag. 2 del verbale) alle delibere avvenute all'unanimità da parte della Commissione esaminatrice al punto 1, dove viene indicato che “allo scopo di assicurare valutazioni oggettive e uniformi delle prove orali la Commissione ritiene che il candidato debba con logica argomentativa dimostrare un'adeguata conoscenza, nei profili generali e specifici, delle singole discipline”.

In sostanza, ai sensi del Verbale n. 523, i criteri su cui la Commissione esaminatrice dovrebbe basare le proprie valutazioni delle prove orali dei candidati (tramite semplici punteggi numerici), si fonderebbero sui criteri sopracitati.

Tuttavia, tali criteri, visto anche il semplice punteggio numerico, appaiono troppo generici rispetto allo standard imposto dalla giurisprudenza in materia per potere giustificare il voto meramente numerico.

<sup>11</sup> Per completezza si riporta una parte del ricorso presentato dalla dott.ssa Biagetti:

“Come si è accennato nella premessa in fatto, la questione in esame verte sul giudizio di “non idoneità” conseguito dalla dott.ssa Biagetti in quattro delle undici materie, nonché sulla valutazione dalla stessa ottenuta con punteggio pari a 6 nelle altre sei materie, oggetto dell'esame orale del concorso in Magistratura.

Il provvedimento di non idoneità oggetto della presente impugnazione risulta illegittimo in quanto:

1) formato sulla base di semplici punteggi numerici;  
2) in esito ad una interrogazione posta in essere su domande formulate al momento, senza predeterminazione delle stesse e relativo sorteggio”.

Infatti, il tema delle valutazioni delle prove orali selettive per l'accesso ed il superamento di concorsi pubblici ha, negli ultimi anni, rappresentato un tema di importante attenzione giurisprudenziale.

In data 20 settembre 2017, lo stesso Consiglio di Stato (<sup>12</sup>) si è pronunciato su questa tematica, nella massima composizione, vale a dire in **Adunanza Plenaria n. 7/2017**, a seguito di una rimessione da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

In particolare, seguendo una pacifica e affermata giurisprudenza, i giudici di Palazzo Spada si sono orientati nel senso che: "Il generale orientamento della giurisprudenza amministrativa e di quella costituzionale con riferimento alla **espressione del giudizio in termini numerici nei concorsi pubblici**.

12. Pur tenendo conto della specialità della disciplina che regola l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è rimarchevole sottolineare che sia la giurisprudenza amministrativa coeva a quella che si è prima indicata, sia quella più recente, hanno concordemente predicato principi analoghi a quelli che sono stati prima evidenziati, **affermando che "il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del**

<sup>12</sup> Cfr. **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7:**

"15. Il secondo profilo affrontato dall'ordinanza di remissione si lega strettamente a quanto in ultimo osservato, in quanto ivi si propone una (ulteriore) riflessione in ordine alla questione relativa alla capacità ed idoneità del voto numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.

15.1. Con riferimento a tale profilo, l'Adunanza Plenaria non può che fare nuovamente riferimento agli autorevoli arresti della Corte Costituzionale prima citati.

15.2. Ivi detta problematica è stata a più riprese esaminata sotto variegati angoli prospettici, e nessun elemento di ulteriore novità, sul punto, è stato prospettato nell'ordinanza di remissione.

15.3. Certamente, si osserva, nessun elemento di novità può essere rinvenuto nella circostanza che nell'ambito della propria lata discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di immutare la disciplina previgente, prevedendo nell'art. 46 comma V della legge n. 247 del 2012 che -allo spirare del periodo transitorio individuato ai sensi dell'art. 49 della legge medesima - la procedura di valutazione degli elaborati scritti sia esternata mediante il richiamo ad annotazioni (e non invece espressa semplicemente in termini numerici).

Invero, tale innovazione non consente di inferire alcuna inidoneità della espressione numerica ad esternare la valutazione della Commissione d'esame, anche in considerazione della circostanza che l'espressione numerica si lega strettamente alla preventiva predisposizione di criteri da parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, nel solco della espressa previsione di cui all'art. 22, co. 9, del R.D. n. 1578/1933 che stabilisce cinque criteri di valutazione.

15.3. L'Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione".

voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. **Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica**" (tra le tante, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

Il principio stabilito dall'Adunanza Plenaria risulta confermato dalla successiva giurisprudenza.

Infatti, è sempre stata attribuita validità al punteggio numerico nell'ambito dei concorsi pubblici, tuttavia, con la precisazione che **il punteggio numerico debba essere strettamente collegato a dei criteri prestabiliti, specifici e chiari da cui si possa desumere con evidenza le motivazioni delle valutazioni** (<sup>13</sup>).

Pertanto, **i motivi riguardanti la valutazione negativa della ricorrente si basano su criteri, stabiliti all'interno del verbale n 523, che non sono assolutamente dettagliati, bensì del tutto generici e, quindi, non in grado di sostenere lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza in materia.**

Infine, per quanto riguarda il punteggio numerico, questo deve necessariamente essere condotto in conformità con criteri rigorosi e dettagliati, che riflettano adeguatamente le competenze dei candidati.

L'utilizzo di criteri leggeri o superficiali nella valutazione dei punteggi numerici non solo comprometterebbe l'integrità e l'equità del processo di selezione, ma potrebbe anche portare a risultati ingiusti.

Affinché il punteggio numerico risulti valido e affidabile, è essenziale, quindi, che esso si basi su **criteri specifici, chiari e dettagliati**, che consentano una valutazione accurata e imparziale della prova orale dei candidati. Solo in questo modo il punteggio numerico potrà essere considerato adeguato e rappresentativo delle effettive competenze, garantendo così l'equità e l'efficacia della selezione del concorso pubblico.

Alla luce dei principi riconosciuti pacificamente dalla giurisprudenza sopra richiamata, che riconosce la **legittimità del voto meramente numerico soltanto in caso di fissazione di criteri e di parametri specifici e precisi**, risulta, **nel caso di specie, palesemente illegittimi i criteri formulati a monte dalla Commissione, in quanto estremamente generici.**

E', infatti, evidente che **non possono costituire criteri precisi e specifici i criteri indicati dalla Commissione, consistenti nella "logica argomentativa" e nella dimostrazione di "un'adeguata**

<sup>13</sup> In tal senso, si richiama la sentenza Consiglio di Stato, Sez II, 27 aprile 2023 n. 4274.

"Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica** (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)".

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it)

*conoscenza, nei profili generali e specifici, delle singole discipline*”, trattandosi di criteri estremamente di base, del tutto scontati e che nulla aggiungono al punteggio numerico espresso in sede di valutazione della candidata ricorrente.

*Ne deriva che il provvedimento impugnato, basato su una semplice valutazione numerica priva di criteri di valutazione specifici a monte, risulta essere del tutto illegittimo.”*

**P.Q.M.**

**Si insiste con le conclusioni presentate nel ricorso e nei motivi aggiunti, previo annullamento della graduatoria pubblicata in data 15 ottobre 2024 e del relativo Decreto di nomina firmato in data 22 ottobre 2024 (del concorso di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021).**

Roma, 19 novembre 2024

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)